



Federazione Italiana Sport Equestri

---

**R.G. TRIB. FED n. 37/15**

**(Proc. Disc. P.A. 39/15)**

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Riunitosi in Roma, il giorno 28 settembre 2015, presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), così composto:

**Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara** – Presidente

**Prof. Avv. Daniele Piva** – componente

**Prof. Avv. Fabio Iudica** – componente relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del signor **Marco Tassoni** (Tessera F.I.S.E n. 001475/B)

#### **Premesso che**

- è stata acquisita la segnalazione del signor Matteo Gaboardi, in data 15 marzo 2015, relativa alle dichiarazioni rese dall'incolpato signor **Marco Tassoni**, sulla pagina *Facebook* dell'allora candidato alla presidenza della F.I.S.E., Massimo Arcioni, e precisamente: “.... *L'altro giorno mi è arrivata la mail del “cavaliere” che invitava i presidenti ad esporre la locandina con la pianta!!!! A ME !! I SUOI SCAGNOZZI SCEMI LA MANDANO A ME DOPO CHE LUI MI HA DENUNCIATO ALLA PROCURA FEDERALE!!!! Ahahahah Non sai cosa gli ho risposto, e comunque la pianta se la possono ficcare ..... Ops*”; “*Be probabilmente quando GABOARDI rubava lo stipendio in FISE, ha imparato dove rapinare anche i voti o mi piace*”;

- con atto di deferimento a giudizio dinanzi al Tribunale Federale, depositato in data 24 luglio 2015 con allegata produzione documentale, il signor Marco Tassoni è stato rinviato a giudizio dalla Procura Federale, per la violazione dell'articolo 1.1 e dell'articolo 1.2 del Regolamento di Giustizia, in



combinato disposto con l'articolo 10, comma 2, dello Statuto, nonché dell'articolo 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI;

- il Presidente del Tribunale ha fissato pertanto l'udienza di discussione per la data del 28 settembre 2015, disponendone la comunicazione all'incolpato e alla Procura Federale;

- all'udienza del 28 settembre 2015 è presente il difensore dell'incolpato, Avvocato Francesco Lauri, il quale ha insistito per l'assoluzione;

- è altresì comparso il Procuratore Federale Aggiunto, il quale si è riportato a quanto indicato nel proprio atto di incolpazione, insistendo per l'applicazione nei confronti del signor Marco Tassoni della sanzione della sospensione da ogni carica e incarico federale e sociale per giorni 15 e dell'ammenda di Euro 1.000,00 (mille/00);

- il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione;

#### **Rilevato che**

- dagli atti di indagine e dai documenti acquisiti emerge la responsabilità dell'incolpato, signor Marco Tassoni, il quale con le espressioni sopra indicate ha offeso l'onore e il decoro dei collaboratori di un candidato alla Presidenza della F.I.S.E. e del tesserato Matteo Gaboardi, come peraltro riconosciuto dallo stesso incolpato;

- tali espressioni contengono un carattere offensivo, apparendo al tempo stesso prive della ben che minima finalità di critica e/o di cronaca; in quanto se la critica anche dura e aspra può essere tollerata, essa non deve trascendere in dichiarazioni offensive e denigratorie quali quelle utilizzare;

- gli appellativi e le espressioni utilizzate, evidenziando un attacco diretto all'immagine dei collaboratori del candidato alla Presidenza e del tesserato Gaboardi, appaiono censurabili e si



risolvono in un insulto gratuito alle persone che ne costituiscono l'oggetto, così da esporre dette persone al disprezzo e al pubblico ludibrio;

- è opportuno infatti ricordare che, se da un lato ciascuno è libero di esprimere le proprie opinioni, tali opinioni non debbono avere carattere lesività dell'onorabilità e della reputazione altrui. Nel caso in esame appare palese come le espressioni utilizzate si risolvono in un'aggressione gratuita distruttiva dell'onore e della reputazione dei collaboratori di un candidato alla Presidenza e del signor Gaboardi. Tali espressioni, inutilmente volgari, umilianti e dileggianti, restano sempre ugualmente punibili;

- pertanto, questo Tribunale ritiene che le espressioni sopra enunciate rivestano un carattere di offensività e irrispettosità;

- peraltro tali violazioni sono aggravate per aver commesso il fatto attraverso un mezzo di diffusione come previsto dall'art. 8, lettera k) del nuovo Regolamento di Giustizia;

- emerge con chiarezza quindi che l'incolpato abbia così offeso l'onore e la dignità dei sopra citati signori;

### **P. Q. M.**

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti l'articolo 1.1 e l'articolo 1.2, lettera a), l'art. 8, lettera k), l'articolo 10, comma 1 e 2, dello Statuto, nonché dell'articolo 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI,

### **tenuto conto**

- che la Procura Federale ha richiesto l'applicazione della sanzione della sospensione per giorni 15 (quindici) da ogni attività agonistica e da ogni carica e/o incarico federale e sociale dell'ammenda



Federazione Italiana Sport Equestri

---

di Euro 1.000,00 (mille/00) e che questo Tribunale, per le ragioni sopra esposte, ritiene congrue, tali sanzioni;

**applica**

al signor **Marco Tassoni** la sanzione della sospensione per **giorni 15 (quindici)** da ogni attività agonistica e da ogni carica e/o incarico federale e sociale nonché dell'ammenda di **Euro 1.000,00 (mille/00)**, incaricando la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al predetto incolpato, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'articolo 13 del nuovo Regolamento di Giustizia.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 28 settembre 2015.

**PRESIDENTE:** F.to. Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

**CONSIGLIERE:** F.to. Prof. Avv. Daniele Piva

**CONSIGLIERE RELATORE:** F.to Prof. Avv. Fabio Iudica